

N. 4570/1457 di repertorio. - - - - -

ATTO COSTITUTIVO DEL
"CONSORZIO VOLONTARIO FRA I PRODUTTORI DEL PROSCIUTTO TIPICO DI MODENA".

REPUBBLICA ITALIANA.

L'anno millenovecentosessantataneve, il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 15,45

6 - X - 1969

In Modena, nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena, Via Mondatora n. 19.

Davanti a me Dottor PIER ANTONIO SERENI, Notaio in Vignola, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, non assistito dai testimoni per concorde rinuncia dei comparenti, col mio consenso, sono presenti i Signori:

ANCESCHI UGO, nato a Vignola il 13 aprile 1933, ivi domiciliato, Via Boito n.115, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della "Ditta FRATELLI ANCESCHI DI ANCESCHI UGO E GIORGIO - Società in nome collettivo", con sede in Vignola;

GALLI ARISTIDE, nato a Marano sul Panaro il 7 aprile 1938, domiciliato a Vignola, Viale Vittorio Veneto n.290, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Galli Aristide, corrente in Vignola;

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Modena il 16-8-1969 trascritto al N. 2838 d'ord. e al N. 5426 di Società.

REGISTRATO A MODENA il 14.11.1969 N. 5032 Esatto L. 3.510 IL FISETTORE f.º : allegabile

GASPARINI DANILLO, nato a Vignola il 3 marzo 1928, ivi domiciliato, Via per Sassuolo n.3200, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Gasparini Danilo, corrente in Vignola; - - - - -

GARAGNANI CARLO, nato a S.Cesario s.P. l'8 aprile 1927, ivi domiciliato, Via Marconi n.66, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Garagnani Carlo, corrente in S.Cesario s.P.; - - - - -

LORENZI GIOACCHINO, nato a Pavullo nel Frignano il 30 marzo 1925, ivi domiciliato, Via Circonvallazione n.27, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Lorenzi Gioacchino, corrente in Pavullo; - - - - -

PASINI EGIDIO, nato a Guiglia il 14 novembre 1916, ivi domiciliato, Via Samone n.32, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Pasini Egidio, corrente in Guiglia; - - - - -

NINI GIANFRANCO, nato a Modena il 30 gennaio 1937, domiciliato a Savignano s.P., Via Doccia n.233, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Nini Gianfranco, corrente in Savignano s.P.; - - -

DELLA CASA ANTONIO, nato a Modena il 10 ottobre 1912, domiciliato ivi, Via Fabriani n.29, che interviene quale rappresentante della SOCIETA' APPENNINO s.n.c., corrente in Marano sul Panaro; - - - - -

ANCESCHI FLAMINIO, nato a Modena il 15 ottobre 1902, domiciliato a Vignola, Via Boito n.115, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Anceschi Flaminio, corrente in Vignola; - - - - -

GIUSTI RENZO, nato a Guiglia il 14 settembre 1920, ivi domiciliato, frazione Roccamatatina, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Giusti Renzo, corrente in Guiglia; - - - - -

FIANDI RICCARDO, nato a Zocca il 30 maggio 1925, domiciliato a Roccamatatina di Guiglia, Via Provinciale, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della Società FRAM DI FIANDI E MARINELLI - Stagionatura prosciutti e insaccati di carni suine per conto terzi, corrente in Roccamatatina di Guiglia, registrata a Modena il 23-6-1962 n.27790;

INGRAMI PELLEGRINO, nato a Lama Mocogno il 25 marzo 1934, domiciliato a Pavullo, Via Montecuccoli, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta individuale Ingrami Pellegrino, corrente in Pavullo; - - - - -

DONINI ADOLFO, nato a Pavullo il 24 settembre 1908, ivi domiciliato, Via Marchiani n.76, che interviene nella sua qualità di titolare della Ditta Donini Adolfo, corrente in Pavullo; - - - - -

BALOCCHI GIOVANNI, nato a Pavullo nel Frignano il 9

dicembre 1914, ivi domiciliato in frazione Verica,
che interviene nella sua qualità di legale rappre=
sentante della Ditta FRATELLI BALOCCHI, corrente in
Verica di Pavullo; - - - - -
GUERZONI GIOVANNI, nato a Castelvetro di Modena il
19 maggio 1922, domiciliato a Maranello, Via Valtie=
pido n.10, che interviene nella sua qualità di tito=
lare della Ditta Guerzoni Giovanni, corrente in Ma=
ranello; - - - - -
BOLDRINI GIOVANNI, nato a Sestola l'11 ottobre 1913,
domiciliato a Montecreto, Via Acquaria n.22, che in=
terviene nella sua qualità di titolare della Ditta
Boldrini Giovanni, corrente in Montecreto; - - - - -
OGNIBENE BENITO, nato a Guiglia il 1° novembre 1922,
ivi domiciliato in Roccamalatina, che interviene nel=
la sua qualità di titolare della Ditta Ognibene Be=
nito, corrente in Guiglia; - - - - -
BOSELLI Dott. MANFREDO, nato a Parma il 29 ottobre
1913, residente a Modena, Viale Vittorio Veneto n.
95, impiegato, che interviene per la C.C.I.A.A. di
Modena. - - - - -
Esai comparanti, cittadini italiani, della cui in=
dennità personale sono certo, mediante il presente
atto dichiarano di voler costituire, come - - - - -
COSTITUISCONO, - - - - -

Il "CONSORZIO VOLONTARIO FRA I PRODUTTORI DEL PROSCIUTTO TIPICO DI MODENA", precisando che essi rappresentano le rispettive Ditte suindicate, tutte produttrici del detto prodotto, ad eccezione del dr. Manfredo Boselli, che interviene alla scopo di accettare la carica di Consigliere su designazione della Camera di Commercio di Modena. - - - - -

Il Consorzio è regolato dalle norme seguenti: - -

1) Il "Consorzio Volontario fra i produttori del prosciutto tipico di Modena" ha sede in Modena, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Via Mondatora n. 19, e potrà aprire altrove sedi secondarie e filiali. - - - - -

2) La durata del Consorzio è fissata in anni dieci da oggi e potrà essere prorogata prima della scadenza del termine. - - - - -

3) Il Consorzio si propone come scopo di: - - - - -
- difendere e tutelare la produzione ed il commercio del prosciutto tipico di Modena e di altri prodotti similari tipici della tradizione modenese con marchio o marchi differenziati di produzione e con ogni altro mezzo idoneo nell'ambito delle norme vigenti; - - - - -

- promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari

di tali prodotti; - - - - -
- propagandarne il consumo, agevolandone il commer-
cio interno ed estero; - - - - -
- svolgere i compiti indicati nell'art.5 dell'alle-
gate Statuto. - - - - -

4) Le norme relative ai diritti ed agli obblighi dei
consorziati, alle attribuzioni degli organi consor-
ziali, ai casi di ammissione, recesso ed esclusione,
alle sanzioni per inadempimento ed in genere al fun-
zionamento del Consorzio ed alla sua disciplina so-
no contenute nello Statuto, che, previa lettura da
me datane ai componenti e loro approvazione, allego
a questo atto sotto "A" per formarne parte integran-
te e sostanziale. - - - - -

Lo Statuto si compone di trentaquattro articoli datati
telescritti su diciotto fasciate. - - - - -

5) Lo "Standard di produzione del prosciutto tipico
di Modena", da riportarsi nel Regolamento, è fin d'ora
ra approvato ed allegato a questo atto sotto "B",
previa lettura da me datane ai componenti. - - - - -

6) Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1970.

7) Per quanto non previsto nel presente atto costi-
tutive e nei suoi allegati, si fa riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia. - - - - -

8) A comporre il primo Consiglio Direttivo quali

membri elettivi sono nominati per schede segrete i signori seguenti, che accettano ed eleggono fra loro il Presidente in concorso con il membro designato: - - - - -

Pasini Egidio, Presidente; Anceschi Ugo, Nini Gianfranco e Lorenzi Giocchino; Boselli dr. Manfredo per la C.C.I.A.A. di Modena. - - - - -

Sono eletti quali membri effettivi del Collegio dei Proibiviri i Signori: Cavazzuti dr. Giorgio, Presidente; Maggini dr. Piero e Tedeschi prof. Pietro; quali supplenti, i Signori Levoni avv. Alberto e Tiezzi avv. Fausto. - - - - -

Per l'apposizione delle firme marginali i comparenti designano i Signori Pasini Egidio, Anceschi Ugo e Boldrini Giovanni. - - - - -

Richiesto, lo Notaio ha ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in due fogli con occupate quattro facciate e parte della quinta e da me letto ai comparenti, che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo e me lo sottoscrivono, alle ore 18. - - - - -

- f.to Anceschi Ugo - - - - -
- f.to Aristide Galli - - - - -
- f.to Gasparini Danilo - - - - -
- f.to Carlo Garagnani - - - - -

f.to Lorenzi Gioacchino - - - - -
f.to Pasini Egidio - - - - -
f.to Nini Gianfranco - - - - -
f.to Della Casa Antonio - - - - -
f.to Anceschi Flaminio - - - - -
f.to Giusti Renzo - - - - -
f.to Flandi Riccardo - - - - -
f.to Ingrani Pellegrino - - - - -
f.to Donini Adolfo - - - - -
f.to Balocchi Giovanni - - - - -
f.to Guerzoni Giovanni - - - - -
f.to Boldrini Giovanni - - - - -
f.to Ognibene Benito - - - - -
f.to Manfredi Boselli - - - - -
f.to PTER ANTONIO SERENI, NOTAIO - - - - -

CONSORZIO VOLONTARIO DEL PROSCIUTTO TIPICO DI MODENA

S T A T U T O

TITOLO 1°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituito fra i produttori di prosciutto, operanti nel territorio di cui all'art.6, un Consorzio Volontario avente la denominazione "Consorzio Volontario fra i produttori del prosciutto tipico di Modena".

Art. 2

Il Consorzio ha sede in Modena, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Via Mondatora 19.

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata in anni 10 decorrenti dalla data dell'atto costitutivo e potrà essere prorogata prima della scadenza del termine.

Art. 4

Scopi del Consorzio sono:
- difendere e tutelare la produzione ed il commercio del prosciutto tipico di Modena e di altri prodotti similari tipici della tradizione modenese con marchi e marchi differenziati di produzione e con ogni altro mezzo idoneo nell'ambito delle norme vigenti;

- promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari di tali prodotti; - - - - -

- propagandarne il consumo, agevolandone il commercio interno ed estero. - - - - -

- - - - - Art. 5 - - - - -

Compiti specifici del Consorzio sono: - - - - -

a) distinguere e garantire il prosciutto prodotto nel comprensorio di cui al successivo art. 6, mediante l'apposizione di speciali marchi e contrassegni, depositati a norma di legge da applicarsi sui prosciutti prodotti dai consorziati; - - - - -

b) attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento della produzione del prosciutto di Modena, dando le necessarie direttive atte a tutelare la tipicità e le caratteristiche particolari, quali riportate nello "standard" di produzione inserito nell'apposito Regolamento; - - - - -

c) esercitare un'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prosciutto di Modena, prodotto dai consorziati, sull'uso della sua denominazione, dei marchi e dei contrassegni consorziali, assicurandosi la fedeltà di stile l'autorità giudiziaria per impedire e reprimere abusi ed irregolarità a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio.

zio e dei Consorziati; - - - - -

d) favorire, promuovere, organizzare ogni altra iniziativa rivolta a valorizzare il prosciutto tipico di Modena; - - - - -

e) svolgere, se del caso, le precedenti attività o alcune di esse anche per prodotti similari tipici della tradizione modenese. - - - - -

Art. 6

La zona di produzione del prosciutto tipico di Modena è costituita dal bacino oro-idrografico del fiume Panaro comprendente i Comuni: Castelvetro - S. Cesario - Savignano - Vignola - Marano - Guiglia - Zocca - Montese - Maranello - Serramazzoni - Pavullo - Lama Mocogno - Pievepelago - Riolunato - Montecreto - Panano - Sestola, per la parte dei rispettivi territori che non supera l'altitudine di mt. 900 s.l.m. -

Art. 7

Per "Prosciutto tipico di Modena" si deve intendere quello la cui lavorazione avvenga in stabilimenti posti nel comprensorio indicato all'art.6 ed avente i caratteri indicati e richiesti nello "standard" di produzione riportate nel Regolamento. - - - - -

Art. 8

I marchi sono di esclusiva proprietà del Consorzio, che ha il compito della loro tutela e salvaguardia.

TITOLO 2°

CONSORZIATI

Art. 9

Possano essere ammessi a far parte del Consorzio, quali soci, purchè ne facciano domanda, tutti i produttori di prosciutto che abbiano i loro stabilimenti nel territorio di cui all'art. 6 e che posseggano, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 22, un'adeguata e idonea attrezzatura tecnica ed offrano garanzie di capacità e serietà commerciale.

Art. 10

Chiunque aspiri a divenire consorziato deve presentare domanda scritta, nella quale espressamente si impegna ad adempiere a tutti i doveri che gli derivano dalla qualità di consorziato.

Sulla domanda di ammissione deve decidere, entro trenta giorni dalla sua presentazione, il Consiglio Direttivo, valutando se il candidato abbia i requisiti di valida ed utile appartenenza al Consorzio, e dia affidamento di osservarne le norme di cui al successivo art. 11.

Il candidato, se ammesso, dovrà versare la quota di ammissione entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione dell'ammissione stessa, e contemporanea-

mente sarà iscritto, con numero progressivo, nel li=
bro dei consorziati con precisa indicazione del do=
micilio da lui eletto ad ogni fine consorziale. - -

Art. 11 - - - - -

I consorziati hanno l'obbligo: - - - - -

a) di osservare le disposizioni dell'atto costituti=
vo, dello Statuto e del Regolamento dallo stesso pre=
visto e di attenersi alle delibere prese dagli orga=
ni sociali; - - - - -

b) di versare la quota di ammissione al Consorzio;
l'effettivo versamento della quota di ammissione nei
termini prescritti costituisce la condizione neces=
saria per acquisire la qualità di consorziato; - -

c) di versare i contributi annuali e gli eventuali
contributi straordinari fissati dal Consiglio Diret=
tivo; - - - - -

d) di consentire il controllo, disposto dagli orga=
ni consortili, previsto dal presente statuto e dal
regolamento sulla propria attività di produzione,
aderendo a richieste di sopralluoghi, verifiche ed
esami, sia delle carni da lavorare che lavorate, sia
sul prodotto finito, sia dei metodi, sistemi ed am=
bienti di produzione o quanto altro ad essa colle=
gato; - - - - -

e) di osservare norme di correttezza e di leale con=

correnza. - - - - -

Art. 12 - - - - -

L'appartenenza al Consorzio dà diritto a ciascuno dei consorziati: - - - - -

a) di usare il marchio, o i marchi, od i contrassegni di proprietà del Consorzio, peraltro con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nelle norme o disposizioni consorziali; - - - - -

b) di ottenere le altre assistenze e vantaggi comunque predisposti per i consorziati. - - - - -

Art. 13 - - - - -

La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. - - - - -

Il recesso deve essere richiesto per iscritto e sarà concesso dal Consiglio Direttivo a quel consorziato che abbia cessato l'attività di produzione per la quale ha ottenuto l'iscrizione al Consorzio, ovvero dichiararsi di voler recedere a seguito di modifica del presente Statuto e Regolamento, o, ferma restando l'adesione di triennio in triennio, chieda il recesso con preavviso di mesi sei rispetto al triennio successivo. Il diritto di recesso in caso di modifica dello Statuto e del regolamento deve essere esercitato non oltre il termine di mesi due dalla relativa delibera. - - - - -

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che non abbia versato la quota di ammissione o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comminata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di quattro quinti dei componenti, a carico di quel consorziato che si renda colpevole di una grave, ovvero di ripetute infrazioni alle norme consorziali o, comunque, di altri atti che abbiano arrecato, o che possano arrecare danno al Consorzio, ovvero ingiusto danno ad altri consorziati.

Art. 14

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese a norma dei precedenti artt. 10 e 13 l'interessato può ricorrere al Collegio dei Proibiviri, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione scritta del provvedimento.

TITOLO 3°

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 15

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Proibiviri.

Collabora con gli organi del Consorzio un'apposita Commissione di vigilanza. - - - - -

Art. 16 - - - - -

L'Assemblea Generale è composta da tutti i consorziati e può essere ordinaria e straordinaria. - - -

Ogni consorziato può intervenire personalmente all'Assemblea o delegando per iscritto un suo rappresentante. - - - - -

Ogni consorziato che risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci ed in pari con il versamento dei contributi consorziali, ha diritto ad un voto. - -

Ogni partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di due consorziati oltre al proprio voto.

Art. 17 - - - - -

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. - - - - -

In tale seduta l'Assemblea: - - - - -

- a) delibera sul bilancio per la sua approvazione; -
- b) elegge, se ne è venuto il tempo, i membri del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente ed i membri del Collegio dei Proibiviri; - - - - -
- c) approva i regolamenti consorziali ed eventuali modifiche; - - - - -
- d) fissa le direttive programmatiche dell'attività

del Consiglio Direttivo. - - - - -

L'Assemblea ordinaria, inoltre, può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Collegio Direttivo ovvero di almeno un quinto di tutti i consorziati. - - - - -

Art. 18 - - - - -

L'assemblea straordinaria delibera sulla modificazione dello Statuto, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge. - - - - -

Art. 19 - - - - -

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza od omissione, dal componente del Consiglio più anziano d'età, mediante avviso raccomandato indirizzato al domicilio di ciascun consorziato almeno cinque giorni prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti delle deliberazioni, ovvero delle materie da trattare. - - - - -

Negli avvisi suddetti potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, la quale deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione. - - - - -

Art. 20

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei consorziati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

L'Assemblea, se valida, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto o la proroga del Consorzio non sono valide se non riportano il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente nomina tra i presenti il segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, con indicazione del nominativo dei presenti o rappresentanti.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti da un Notaio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l'Assemblea decida diversamente.

Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei proibiviri devono essere fatte per

scheda privata segreta.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di gestione e amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso.

Fra l'altro, ed in ogni caso, spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) adempiere a tutte le attività necessarie per il migliore raggiungimento degli scopi consorziati;
- d) tenere aggiornati e conservare il libro dei consorziati, il libro delle deliberazioni del Consiglio e quello delle delibere dell'Assemblea;
- e) formare e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- f) disporre i controlli e le ispezioni previste dalle norme statutarie e regolamentari;
- g) predisporre e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e loro modifiche;
- h) fissare annualmente la quota di ammissione per i nuovi consorziati;
- i) deliberare circa l'ammissione, il ricorso, la decadenza e l'esclusione dei consorziati;

l) deliberare sulle eventuali azioni in campo giudiziario e amministrativo ed adottare i provvedimenti conseguenti, transigere, compromettere in arbitri, comperare e vendere beni mobili ed immobili, rinunciare ad ipoteche, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e postergazioni d'ipoteche, fare operazioni con il Debito Pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti, con le Banche, con il Pubblico Registro Automobilistico e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato; - - - - -

m) promuovere la costituzione e disporre il funzionamento della Commissione di Vigilanza. - - - - -

- - - - - Art. 23 - - - - -

Il Consiglio Direttivo è composto di membri elettivi, di un membro designato e di un membro di diritto.

I membri elettivi sono in numero di quattro e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria tra i consorziati. - - - - -

Un membro è designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. - - - - -

E' membro di diritto il Veterinario Provinciale. -

Il membro di diritto ha soltanto voto consultivo.

- - - - - Art. 24 - - - - -

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. - - - - -

Nel caso che nel corso del biennio di carica di un Consiglio Direttivo venga meno un consigliere, o lo stesso non possa esercitare le sue mansioni, gli altri consiglieri provvedono, con votazione a scheda segreta e maggioranza semplice, alla sostituzione, ovvero ne chiedono la sostituzione se si tratta di un consigliere designato.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scheda segreta ed a maggioranza semplice il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia inoltrata domanda sottoscritta da almeno due consiglieri.

Art. 26

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi partecipino la maggioranza dei consiglieri in carica aventi voto deliberativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri.

A richiesta di un consigliere, le votazioni dovranno avvenire in forma segreta.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete,

la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. - - - - -

- - - - - Art. 27 - - - - -

Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente del Consorzio e ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età. - - - - -

- - - - - Art. 28 - - - - -

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non consorziati; il Presidente è nominato dall'Assemblea. - - - - -

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza o di impedimento di alcuno, o più, dei probiviri effettivi, gli stessi sono sostituiti dai supplenti secondo l'ordine di loro anzianità. - - - - -

- - - - - Art. 29 - - - - -

I consorziati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri le controversie di cui all'art. 14 del presente Statuto, nonché qualsiasi altra controversia riguardante i rapporti tra il Consorzio ed alcuno dei consorziati, ovvero anche tra alcuni dei consorziati, se attinente ai doveri

ed ai diritti che derivano loro dall'appartenenza al Consorzio, o comunque connessa all'interpretazione ed all'applicazione delle norme e delle deliberazioni del Consorzio. - - - - -

Il Collegio dei probiviri decide a maggioranza quale arbitro amichevole compositore, in via di equità e con dispensa da ogni formalità procedurale, con il solo obbligo di previamente ascoltare la parte interessata e di fissare un termine per memorie e prove. - - - - -

La decisione del Collegio sotto forma di lettera sottoscritta dai suoi componenti o dalla maggioranza di essi, deve essere trasmessa alle parti entro due mesi dal giorno in cui il Collegio è stato investito della controversia da richiesta scritta della parte interessata, richiesta da indirizzarsi al Collegio stesso, per raccomandata, presso la sede del Consorzio. - - - - -

Ogni Consorziato ed ogni Organo del Consorzio è obbligato di accettare ed eseguire le decisioni del Collegio dei probiviri come giuridicamente vincolanti. - - - - -

Art. 30

La Commissione di Vigilanza, la cui costituzione sarà annualmente promossa dal Consiglio Direttivo,

è formata dal Veterinario Provinciale, o da un suo delegato, da un tecnico non operatore economico designato dalla Camera di Commercio, da un funzionario della Camera di Commercio. Esso dovrà, fra l'altro accertare, oltre alle condizioni igieniche dello stabilimento, l'esistenza e la capacità delle sale di asciugatura, della e delle celle frigorifere, se lo stabilimento è in grado di compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la stagionatura del prosciutto di Modena, nonché la sufficiente potenzialità produttiva. - - - - -

- - - - - TITOLO 4° - - - - -

- - - - - FONDO CONSORTILE - - - - -

- - - - - Art. 31 - - - - -

Il fondo consortile è costituito; - - - - -

- a) dalle quote di ammissione dei consorziati; - - -
- b) dai contributi annuali, ordinari e straordinari, fissati dal Consiglio; - - - - -
- c) dai contributi, donazioni o lasciti di Enti privati. - - - - -

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo, nè i creditori particolari dei consorziati possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. - - - - -

I consorziati possono chiedere la loro quota solo

ai momento della messa in liquidazione del Consorzio.

La quota dei singoli consorziati si otterrà, allora, dividendo l'importo del fondo consortile, al netto di tutte le spese, oneri di qualsiasi natura, per il numero dei consorziati iscritti al momento della messa in liquidazione del Consorzio. - - - - -

- - - - - TITOLO 5° - - - - -

- - - - - ESERCIZIO SOCIALE - - - - -

- - - - - Art. 32 - - - - -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. - - - - -

Il bilancio consta di due parti: del rendiconto della gestione e del rendiconto patrimoniale e deve essere redatto secondo le norme del codice civile e con criteri di chiara e precisa contabilità. - - - - -

- - - - - Art. 33 - - - - -

Sono libri obbligatori del Consorzio: - - - - -

- a) il libro dei consorziati; - - - - -
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea; - - - - -
- c) il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio dei probiviri. - - - - -

- - - - - TITOLO 6° - - - - -

- - - - - LIQUIDAZIONE - - - - -

- - - - - Art. 34 - - - - -

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà tre liquidatori da scegliersi anche tra i non consorziati. - - - - -

Le spese della liquidazione graveranno sul fondo consortile. - - - - -

I liquidatori provvederanno al riparto netto del fondo consortile tra i consorziati iscritti nel libro dei soci al momento della messa in liquidazione.

Nel caso che il fondo consortile non sia sufficiente per le passività e per le spese di liquidazione del Consorzio, il residuo passivo graverà pro quota su ogni consorziato, accrescendosi agli altri consorziati la quota del consorziato insolvente. - - - - -

f.to Anceschi Ugo - - - f.to Aristide Galli - - - -

f.to Gasparini Danilo - f.to Carlo Garagnani - - -

f.to Lorenzi Giacchino - f.to Fasini Egidio - - - -

f.to Mini Gianfranco - - f.to Della Casa Antonio -

f.to Anceschi Flaminio - f.to Giusti Renzo - - - - -

f.to Flandi Riccardo - f.to Ingrani Pellegrino -

f.to Bonini Adolfo - - - f.to Baloccai Giovanni - -

f.to Guerzoni Giovanni - f.to Boldrini Giovanni - -

f.to Ognibene Benito - - f.to Manfredi Boselli - -

- - - - f.to PIER ANTONIO SERENI, NOTAIO - - - - -

STANDARD DI PRODUZIONE DEL PROSCIUTTO TIPICO DI MODENA

Qualificazione

Il "prosciutto tipico di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suino di razza bianca pregiata, tempestivamente sanato, alimentato, nel trimestre precedente la macellazione, con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10% e macellato in condizioni sanitarie perfette, ripesato, digiuno, osservando un'ottima tecnica di dissanguamento.

Non possono essere utilizzati verri e scrofe.

Metodo di lavorazione e stagionatura

La coscia, staccata immediatamente dalla mezzena, deve essere tenuta a temperatura ambiente non inferiore a 18 gradi per circa due o tre ore, dopo di che deve essere raffreddata uniformemente. Successivamente, con la rifilatura, vengono asportati dalla coscia raffreddata la carne, il grasso e la cotenna in eccesso, delimitando il prosciutto dalla testa del femore alle prime ossa tarsiche per quanto concerne il supporto osseo; la massa muscolare non deve prolungarsi oltre 2 cm. dalla testa del femore stesso, conferendo così al tutto una tipica e caratteristica forma "a pora".

Tutte queste operazioni devono essere eseguite da

personale altamente specializzato. - - - - -

La salagione avviene a secco, per aspersione, sulla carne, di cloruro di sodio nella percentuale massima del 5%. Essa ha una durata media di 20 giorni, dopo di che i prosciutti, lavati ed asciugati, vengono trasferiti in appositi e idonei locali ove, ad aria naturale iniziano la stagionatura che si protrae per un periodo non inferiore a 9 mesi. Nei locali di stagionatura si deve tenere una ventilazione costante mediante contrapposizioni di aperture in modo da avere un asciugamento continuo per evitare l'insorgenza di muffa ed eliminare quanto più possibile l'umidità della carne. - - - - -

P e s o - - - - -

Il peso minimo consentito è di Kg. 7,5, con l'osso, al consumo. - - - - -

Zona di produzione - - - - -

La zona di produzione, prevista dall'art.6 dello Statuto, è costituita dal bacino oro-idrografico del fiume Panaro, e comprende i Comuni di: Fanano, Guiglia, Lama M., Marano s.P., Pavullo, Maranello, Montecreto, Montese, Pievepelago, Riolunato, S.Cesario, Savignano, Serramazzoni, Sestola, Vignola e Zocca, per i rispettivi territori situati non oltre i 900 m. s.l.. - - - - -

Caratteristiche organolettiche

- 5 -

Colore: rosso vivo al taglio

Odore: profumo gradevole, dolce, ma intenso, anche

alla prova dell'ago

Sapore: sapido ma non salato

Consistenza: caratteristica della carne dell'anima-
le di provenienza

Proprietà nutritive: altissimo contenuto proteico

Forma: "a pera", se disossato può essere varia.

f.to Anceschi Ugo - f.to Aristide Galli

f.to Gasparini Danilo - f.to Carlo Garagnani

f.to Lorenzi Gioacchino - f.to Pasini Egidio

f.to Nini Gianfranco - f.to Della Casa Antonio

f.to Anceschi Flaminio - f.to Giusti Renzo

f.to Flandi Riccardo - f.to Ingrami Pellegrino

f.to Donini Adolfo - f.to Balocchi Giovanni

f.to Guerzoni Giovanni - f.to Boldrini Giovanni

f.to Cgnibene Benito - f.to Manfredi Boselli

f.to PIER ANTONIO SERENI, NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI MIEX ATTI, FIRMATO
A NORMA DI LEGGE. SI RILASCIÀ